

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L.

Premessa

La Società Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. appartiene alla holding contrattuale “Piave Servizi” così composta:

- Capogruppo: Piave Servizi S.c.r.l. con sede legale in San Donà di Piave (VE).
- Società operative:
 - ° Azienda Servizi Integrati S.p.A. (in sigla A.S.I. S.p.A.) con sede legale in San Donà di Piave (VE);
 - ° Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) con sede legale in Codognè (TV);
 - ° Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. (in sigla SILE-PIAVE S.p.A.) con sede legale in Roncade (TV).

Come noto con la legge 5 gennaio 1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche” (c.d. “Legge Galli”) è stato avviato un complesso e articolato processo finalizzato ad ottenere una riorganizzazione territoriale e funzionale del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) inteso come l’“insieme dei servizi di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.

La Regione Veneto con la L.R. 27 marzo 1998 n. 5¹ ha dato attuazione a detta normativa, con l’istituzione del Servizio Idrico Integrato e l’individuazione di n. 8 Ambiti Territoriali Ottimali determinati in considerazione del bacino idrografico e della dimensione gestionale².

Ciascuno di detti Ambiti ha costituito la prescritta Autorità con funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del S.I.I., ivi comprese quelle concernenti il rapporto coi soggetti gestori del servizio³.

L’Assemblea dell’A.T.O. “Veneto Orientale” ha approvato il Piano d’Ambito per il territorio di competenza con deliberazione n. 9 del 09.12.2003, modificato con successiva deliberazione n. 3 del 09.03.2004 ed integrato con deliberazione n. 6 del 25.05.2004.

Con deliberazione n. 3 del 26.05.2005 (“*Modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato. Approvazione*”), l’Assemblea dell’A.T.O. “Veneto Orientale” individuava per il periodo immediatamente successivo alla fase di salvaguardia, la forma di gestione del S.I.I. di cui all’art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000 mediante l’affidamento diretto (o “in house”) ad uno o più enti salvaguardati, ed opportunamente associati, del S.I.I.

Con deliberazione n. 2 del 21.02.2007 l’Assemblea dell’A.T.O. “Veneto Orientale”, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per legge, ha affidato, nelle more della stipula della convenzione, “in house providing” per 30 anni (scadenza 31.12.2037) la titolarità della gestione del S.I.I. per il territorio del sub-ambito cd. “Sinistra Piave” alla società Piave Servizi S.c.r.l., capogruppo di una holding contrattuale di cui fanno parte le società operative A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e Sile-Piave S.p.A.. Piave Servizi S.c.r.l., interamente partecipata da 50 Enti Locali della provincia di Treviso e

¹ Tale norma è stata recentemente abrogata dalla L.R. n. 17 del 27.04.2012 (BURV n. 35/2012) che ha ridisciplinato la materia dettando, in ossequio alle modifiche legislative nel tempo succedutesi, nuove “Disposizioni in materia di risorse idriche”.

² La nuova L.R. n. 17/2012 ha confermato la suddivisione del territorio regionale in n. 8 Consigli di bacino.

³ Secondo quanto previsto dalla nuova disciplina dettata dalla citata L.R. n. 17/2012, le A.A.T.O. sono state soppresse a far data dal 31.12.2012 e sostituite, nelle funzioni e poteri, dai Consigli di Bacino; è stata comunque salvaguardata l’efficacia dei Piani d’Ambito e delle Convenzioni di affidamento in essere.

di Venezia, esercita l'attività nell'area di propria competenza⁴ anche tramite le suddette tre società operative territoriali, dalla stessa interamente controllate.

Con successiva deliberazione n. 3 del 02.04.2008 l'Assemblea dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" ha approvato il testo definitivo della convenzione che regola tutti i rapporti inerenti la suddetta gestione tra l'Autorità stessa ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l.; tale convenzione è stata sottoscritta il 29.05.2008 (all. 1) da tutte le società del gruppo.

In virtù di quanto previsto dalla citata Convenzione, ed in particolare dagli artt. 38 e 41 (modificati dall'Assemblea dell'A.A.T.O. con delibera n. 7/2010 e n. 5/2011 – all. 2 e 3), nonché dal "Piano programma di subentro nella gestione del periodo transitorio" (all. 4) approvato dall'Autorità d'Ambito con delibera n. 24 del 27.05.2009, quest'ultima, attese le peculiarità del territorio e le difficoltà tecnico-gestionali delle realtà esistenti, ha concesso al gruppo contrattuale il termine del 30.11.2014 per concludere il processo transitorio di riorganizzazione della gestione del S.I.I., ivi compresa un'articolazione tariffaria differenziata per aree territoriali corrispondenti ai bacini d'utenza delle tre società operative.

Fino a detta scadenza (30.11.2014), pertanto, le tre società operative – dirette e coordinate dalla capogruppo - continuano a mantenere e gestire nel territorio di propria competenza le aree di operatività del S.I.I. già esercitate in qualità di enti salvaguardati:

- funzioni commerciali nei confronti dell'utenza, ed in particolare la fatturazione nei confronti degli utenti;
- funzioni amministrative-contabili,
- funzioni degli uffici tecnici e di progettazione
- etc.

Attesa la sopra evidenziata attuale peculiarità nella gestione del S.I.I. da parte del gruppo contrattuale in parola, considerato che ai fini della raccolta dati l'AEEG considera Gestore del S.I.I. (art. 1 deliberazione 01.03.2012 n. 74/2012/R/IDR) "il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del S.I.I. in un determinato territorio [...]", precisato che le società operative durante tutto il periodo transitorio approvato dall'A.A.T.O. non provvedono al consolidamento dei rispettivi bilanci sentito inoltre il parere dell'ing. Dell'Oste in materia, ciascuna società operativa del gruppo ha provveduto alla compilazione e trasmissione dei dati necessari alla determinazione della tariffa dei servizi idrici (e a quelli ulteriori che si rendessero necessari) in base alla deliberazione 585/2012/R/idr del 28.12.2012 dell'AEEG, in modo autonomo e distinto.

Per i medesimi motivi, e pur considerando che il Piano d'Ambito si riferisce a Piave Servizi S.c.r.l. nella sua globalità, si è ritenuto opportuno redigere in modo distinto per le tre Società l'aggiornamento del PEF previsto dalla deliberazione 73/2013/R/idr del 21.02.2013.

Sviluppo del PEF

⁴ Tale area è così individuata:

- A.S.I. S.p.A. (11 Comuni Soci): Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave;
- S.I.S.P. S.r.l. (30 Comuni Soci): Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave, Sarmede, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto;
- SILE-PIAVE S.p.A. (9 Comuni Soci): Casale sul Sile, Casier, Marcon, Meolo, Monastier di Treviso, Quarto d'Altino, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea.

L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) è stato ricostruito in base a quanto stabilito dall'articolo 4 della deliberazione 73/2013/R/idr del 21 febbraio 2013 emanata dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (di seguito AEEG o Autorità).

Innanzitutto, il PEF è stato redatto considerando come anno di inizio il 2012 e termina con l'ultimo anno di affidamento, che corrisponde al 2037.

Il PEF è stato sviluppato cercando di rispettare il principio del recupero integrale dei costi previsti annualmente e le attività incluse sono sia quelle riguardanti il S.I.I., che le altre attività idriche (come previsto dalla deliberazione 585/2012/R/idr).

I risultati delle sezioni "Percorso di gradualità", "Sviluppo del VRG", "Sviluppo del moltiplicatore tariffario" e "Fondo nuovi investimenti" relativi ai primi due anni del PEF (2012 e 2013), corrispondono a quelli derivanti dall'applicazione del modello "tool di calcolo" emanato dall'AEEG.

In merito al calcolo del vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del S.I.I. (VRG), le principali assunzioni sono:

- sono stati adottati i parametri $z = 3$ e $q = 1/3$ per l'anno 2014 e $z = 4$ e $q = 0$ per l'anno 2015. Questi valori differiscono da quelli indicati nella deliberazione 73/2013/R/idr, in quanto tale modifica è stata resa necessaria al fine di ovviare all'anomalia che si generava;
- per i costi relativi all'acquisto dell'acqua all'ingrosso si è presupposto un teta pari ad 1;
- i teta del gestore per il periodo transitorio 2012 e 2013 corrispondono a quelli effettivi calcolati con il modello "tool di calcolo" pubblicato dall'AEEG e non a quelli inferiori che risultano con l'applicazione della variazione tariffaria massima del 6,5%.

L'aggiornamento del PEF è stato predisposto a parità di previsioni in merito ai corrispettivi per l'uso di infrastrutture di terzi come previsto dal Piano d'Ambito in vigore al 28.12.2012 (data di emanazione della deliberazione 585/2012/R/idr).

Per quanto riguarda il Programma degli interventi si è proceduto con l'individuazione degli investimenti necessari che consentissero alla Società di mantenere un saldo di cassa positivo. In particolar modo, sono stati individuati in modo puntuale gli investimenti previsti per il periodo 2014-2017. Si è supposto che l'investimento realizzato nell'anno n rilevi ai fini tariffari nell'anno $n+2$.

Nel Programma degli interventi è stato inserito solo un contributo a fondo perduto di € 600.000,00, la cui erogazione è prevista nel 2015 e la cui percezione è praticamente certa. Non sono stati inseriti altri contributi al fine di non "distorcere" il PEF, in quanto non sussiste una ragionevole certezza nella loro erogazione.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati utilizzando le vite utili previste dall'Autorità con la deliberazione 585/2012/R/idr, sia per le immobilizzazioni realizzate a partire dall'anno 2012 (anno inizio PEF), che per le precedenti per le quali si è proceduto al ricalcolo delle quote di ammortamento in base alle nuove aliquote come previsto dall'OIC 16. Nell'attuale costruzione del PEF non è stata utilizzata la possibilità di calcolare gli ammortamenti finanziari a partire dall'anno 2014 come previsto dall'articolo 3.1 della deliberazione 459/2013/R/idr (anche se si è proceduto all'individuazione puntuale della spesa annuale per il periodo 2014-2017, che è la

condizione per poter esercitare tale facoltà), in quanto si ritiene necessario approfondire anche gli aspetti legati al bilancio e fiscali che implica tale scelta.

Le più importanti ipotesi sottese alla definizione del rendiconto finanziario sono:

- vengono considerati i costi operativi sostenuti dal Gestore, inclusi quelli non riconosciuti ai fini tariffari per il calcolo del VRG;
- i ricavi sono posti pari al VRG al netto del fondo nuovi investimenti (FoNI). Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, ai ricavi così calcolati, è stato sommato il valore per il rimborso del canone depurazione ex sentenza 335/2008 (qualora esistente) e sottratto il valore corrispondente alla differenza tra il VRG di competenza e il VRG dopo l'applicazione del teta massimo del 6,5%. I ricavi dell'anno 2015 comprendono anche il conguaglio e la differenza tra il VRG di competenza e il VRG calcolato in seguito all'applicazione del teta massimo del 6,5%;
- le aliquote IVA considerate sono:

	2012	2013	2014 e seguenti
IVA vendite	10%	10%	11%
IVA acquisti	21%	21,5%	22%

- per il calcolo della variazione credito/debito IVA si è presupposto che il pagamento dell'imposta avvenga a 1 mese;
- dal punto di vista finanziario, le imposte sono state calcolate su una base imponibile che considera anche il fondo nuovi investimenti (FoNI) riconosciuto nella tariffa dell'anno;
- nel calcolo dei flussi di cassa, sono stati inseriti i reali giorni di incasso dei crediti commerciali (DMC) del Gestore che nel caso specifico, generalmente risultano più elevati rispetto ai 90 giorni previsti dall'AEEG nel calcolo del capitale circolante netto (CCN); mentre, la previsione dell'AEEG di 60 giorni per il pagamento dei debiti (DMD) risulta conforme alla realtà.
- il valore netto delle immobilizzazioni del gestore (IMN) di fine concessione è considerato al netto del capitale investito netto del gestore (CIN) a fondo perduto.

Sono state considerate anche delle variazioni sistemiche, in particolare sono stati inseriti i maggiori costi derivanti:

- dal pagamento dell'IMU nel 2012, il cui ammontare è superiore all'ICI pagato nel 2011;
- dalla gestione delle cassette dell'acqua iniziata nel corso del 2012 (pertanto, si è considerata una variazione dei costi a partire dal 2012 e un successivo incremento dei costi a partire dal 2013, anno in cui l'operatività delle cassette entra in regime);
- è stato inserito, prudenzialmente, un costo di 200.000,00 €/annuo negli anni 2015 e 2016 relativi al cambio dei contatori. Si è ritenuto opportuno inserire tali costi non precedentemente previsti nel piano tariffario, in quanto esiste uno schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo al "Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)", nel quale viene prevista la sostituzione dei contatori la cui obsolescenza supera i dieci anni, due anni dalla data di pubblicazione del regolamento. La pubblicazione non è ancora avvenuta; pertanto, prudenzialmente si è previsto tale costo, ma si ritiene che possa essere superiore.

Si è considerato che questi costi rientrino nel calcolo della tariffa due anni dopo dal loro sostenimento.

Inoltre, è stata considerata anche l'erogazione, e il conseguente pagamento delle rate, di un finanziamento a partire dal 2013 di € 500.000,00 già a disposizione della Società. Invece; per finanziare le opere, è stato previsto che la Società si finanzi attraverso il project financing.

Al fine del calcolo dei flussi di cassa e, quindi, della redazione del rendiconto finanziario, non è stato considerato il credito IVA risultante al 31.12.2012, il quale per € 516.457,00 può essere compensato a partire dal 2013; mentre, per € 500.000,00 è stato richiesto il rimborso nell'anno 2013.